

CODICE : PO03			
PROVINCIA : Prato-Firenze	COMUNI : Carmignano - Vinci	LOCALITA': Pietramarina	AMBITO: 5. Val di Nievole e Val d'Arno di Sotto 6. Firenze-Prato-Pistoia
DENOMINAZIONE: Zona comprendente l'abitato etrusco d'altura di Pietramarina			
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<p>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</p> <p>Negli ultimi decenni del Cinquecento ricorreva già nella <i>Pianta di Popoli e Strade dei Capitani di Parte Guelfa</i> il toponimo “Sasso marino”, riferito ad una peculiare emergenza rocciosa che si erge a poche decine di metri al di sotto della cima meridionale del Montalbano (m 585 s.l.m.) e davanti alla quale, guardando verso ovest, si apre il vasto panorama del Valdarno inferiore. Dall'altro versante la dorsale collinare – che si distacca dall'Appennino Tosco-Emiliano protendendosi verso sud – domina la pianura fiorentino-pratese-pistoiese.</p> <p>La sommità del colle, oggi coperta da una vegetazione ad alto fusto, è stata occupata dall'insediamento umano per un lungo periodo di tempo che è documentato almeno dal VII secolo a.C. all'età imperiale, con una frequentazione medievale attestata dal ritrovamento di maiolica arcaica negli strati superficiali. Un grattatoio di selce riferibile al Paleolitico, rinvenuto in giacitura secondaria, e rinvenimenti di superficie neo-eneolitici costituiscono solo sporadiche testimonianze delle epoche preistoriche.</p> <p>Le ragioni di questo lungo presidio risiedono nella straordinaria posizione geografica che permetteva di controllare un ampio territorio, per il quale Pietramarina - collocata in un punto strategico al confine occidentale del territorio artiminese/fiesolano - rappresentava certamente un punto di riferimento. L'ubicazione e la posizione elevata consentivano di collegarsi visivamente, fungendo da “ripetitore” per le comunicazioni, con i centri di Artimino (m 258 s.l.m.), Fiesole (m 295 s.l.m.) e Volterra (m 552 s.l.m.), con gli insediamenti di pianura come Gorfienti e con la costa – oggi livornese – servita dal <i>Portus Pisanus</i> almeno dall'età ellenistica, ma con presenze etrusche precedenti nell'area prossimale allo scalo naturale. Dal versante meridionale del colle da Pietramarina si raggiungeva agevolmente il corso dell'Arno (allora navigabile) con il supposto approdo controllato dall'insediamento di Montereccchi, sempre nel territorio artiminese.</p>			

La sommità del colle è racchiusa da una cinta muraria riportata parzialmente alla luce e consolidata per due tratti, nel lato ovest e nella metà occidentale del lato sud. La struttura è larga m 2,90 circa, ha un paramento esterno e uno interno in opera poligonale con un apparecchio di piccole dimensioni di lastre e blocchi di arenaria locale commessi a secco e, in diverse parti della porzione indagata, si conserva per circa 2 m di altezza. E' impostata direttamente sulla rupe rocciosa – che a tratti appare regolarizzata e che sul versante esterno doveva essere a vista – e, sul lato interno, era protetta da un drenaggio che riempiva la fossa di fondazione, a salvaguardia della base. I dati disponibili per precisare la cronologia dell'impianto al momento non sono ancora molti e consentono solo di collocare la sua costruzione in un orizzonte etrusco post-arcaico, mentre pochi altri frammenti di bucchero rinvenuti recentemente nel tratto meridionale e l'assenza di vernice nera nei livelli inferiori fino ad oggi messi in luce orienterebbero per una datazione dell'impianto in un orizzonte precedente all'età ellenistica.

Sul lato meridionale le mura si interrompono, probabilmente in corrispondenza di un antico accesso successivamente interessato da una serie di ristrutturazioni che hanno coinvolto tutta la zona meridionale fino all'età imperiale, con la costruzione di diversi ambienti. Ne fa parte un'opera di terrazzamento che doveva essere realizzata con grandi blocchi di arenaria lavorati con cura e che ha celato le murature etrusche più antiche, verosimilmente in relazione con altre parzialmente identificate in un ambiente antistante il lato sud, ove sono emerse cinque basi rettangolari allineate in un'area quadrangolare basolata, probabilmente porticata almeno su tre lati. Lungo il versante interno del suddetto tratto sud-occidentale delle mura stanno venendo alla luce altre strutture che contribuiranno a comprendere l'organizzazione del sito in epoca etrusca.

Dal punto di vista dei riferimenti politico-culturali, Pietramarina viene verosimilmente occupata sotto il controllo di Artimino già nel periodo orientalizzante, ma comincia a strutturarsi stabilmente nel periodo arcaico, come si evince dai numerosi reperti restituiti dagli interventi di livellamento di epoche posteriori, anche se da ancora limitate testimonianze di opere murarie. Siamo in una fase di profonda trasformazione economica e sociale che coinvolge tutta l'Etruria e che dalla seconda metà del VI secolo a.C. nel medio Valdarno registra profondi e positivi mutamenti nell'assetto territoriale con la nascita del centro urbanisticamente pianificato di Gonfienti e lo sviluppo di Fiesole, modificando almeno in parte gli equilibri nella regione.

In questa fase non sussistono particolari necessità difensive, ma la posizione strategica consente di esercitare un vasto controllo del territorio e delle vie di transito e, come detto sopra, doveva rivestire un ruolo non secondario nelle comunicazioni a lunga distanza. Per la posizione eminente e la grande visibilità da una vasta area, Pietramarina doveva anche rappresentare un punto di riferimento largamente identificabile, con le caratteristiche proprie di un sito elevato nel quale potrebbero trovare accoglimento le strutture del culto extraurbano. Nei secoli successivi la posizione strategica diventerà fondamentale per la difesa del confine occidentale del territorio artiminese/fiesolano, sottoposto prima alle pressioni galliche da nord e poi a quelle liguri da nord-est che determinarono verosimilmente la necessità della costruzione dell'opera di fortificazione e del potenziamento delle strutture interne.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;

testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;

insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;

necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;

centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;

edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;

complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;

infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

DM - GU	Denominazione

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI

CODICE	Denominazione
ARCHEO346 – 91000020368 – FI0047, PO0007	Insediamento etrusco

OBIETTIVI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	Direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative fra le strutture dell'insediamento etrusco d'altura di Pietramarina; - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. 	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri geo-morfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi (in particolare fra Pietramarina, l'area di Artimino e quella di Comeana), nonché l'integrità dei con visivi verso il sito e da questo verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>5b – Conservare e valorizzare i percorsi attribuibili all'epoca etrusca e i segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.</p> <p>2c – Gli interventi sui percorsi attribuibili all'epoca etrusca sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali; - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale; - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati presumibilmente antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica. <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle <i>"Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale del bene archeologico e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica.</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p>	
--	---	--

	<p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--